

# Prospetto delle variazioni del patrimonio netto e rendiconto finanziario

di Paolo Moretti

I principi contabili internazionali prevedono tra gli elementi costitutivi del bilancio d'esercizio il prospetto delle variazioni del patrimonio netto ed il rendiconto finanziario, che devono essere presentati da ciascuna impresa a prescindere dalla tipologia societaria o dalle dimensioni della stessa. Nel nostro ordinamento solo con la riforma del diritto societario è divenuta obbligatoria la redazione del prospetto delle variazioni del patrimonio netto, mentre non è espressamente previsto l'obbligo di redigere il rendiconto finanziario, anche se i principi contabili nazionali ne sottolineano l'importanza per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa.

I principi contabili internazionali (IAS/IFRS) prevedono che, oltre ai prospetti di stato patrimoniale, conto economico e note esplicative, un bilancio d'esercizio conforme a tali principi deve comprendere anche:

- un prospetto indicante:
  - tutte le variazioni del patrimonio netto, ovvero;
  - le variazioni del patrimonio netto diverse da quelle derivanti da operazioni in conto capitale effettuate con i proprietari e distribuzioni ai proprietari;
- il rendiconto finanziario (1).

Il prospetto delle variazioni del patrimonio netto ed il rendiconto finanziario richiesti dallo IAS 1 «*Presentation of Financial Statement*» sono, quindi, elementi costitutivi di ciascun bilancio d'esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali. Tali prospetti devono essere presentati da ciascuna impresa a prescindere dalla tipologia societaria o dalle dimensioni della stessa.

In Italia il bilancio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa (art. 2423, primo comma, c.c.). Solo recentemente, con la riforma del diritto societario (D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) (2), è divenuta obbligatoria la redazione del prospetto delle variazioni del patrimonio netto, mentre le norme del codice civile

non prevedono espressamente l'obbligo di redigere il rendiconto finanziario.

La situazione potrebbe modificarsi a seguito del recepimento della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 giugno 2003, n. 2003/51/CE (3) da parte del legislatore nazionale. Una delle principali novità riguarda, infatti, la possibilità per gli Stati membri di autorizzare o imporre l'inclusione nel bilancio d'esercizio di «documenti aggiuntivi» rispetto allo stato patrimoniale, al conto economico e alla nota integrativa.

Con l'espressione «documenti aggiuntivi» il legi-

Paolo Moretti - Presidente Fondazione Luca Pacioli

## Note:

(1) I principi contabili internazionali trattano della redazione del prospetto delle variazioni del patrimonio netto nello IAS 1, mentre del rendiconto finanziario nello IAS 7. I principi contabili nazionali affrontano i due prospetti, rispettivamente, nel PC 12 - «Composizione e schemi del bilancio d'esercizio» e nel PC 28 - «Il patrimonio netto».

(2) Cfr. «Gli Speciali - Riforma del diritto societario» del *Corriere Tributario on line* ([www.ipsoa.it/ctonline](http://www.ipsoa.it/ctonline)) e *I Quattro Codici della Riforma Tributaria big*, Cd-rom, IPSOA.

(3) La direttiva è volta ad eliminare le differenze esistenti tra gli IAS/IFRS e le norme contenute nelle direttive contabili, in particolare la IV (25 luglio 1978, n. 78/660/CEE) e VII (13 giugno 1983, n. 83/349/CEE) direttiva, rispettivamente, in tema di bilancio d'esercizio e bilancio consolidato.

slatore comunitario si vuol evidentemente riferire al prospetto delle variazioni delle poste del patrimonio netto e al rendiconto finanziario, ritenuti dalla miglior prassi contabile nazionale e internazionale come prospetti indispensabili per una più completa informativa d'impresa.

La direttiva n. 2003/51/CE ha lo scopo, quindi, di «allargare» anche a tali prospetti la redazione del bilancio, rendendo omogenei, rispetto a quanto previsto dagli IAS/IFRS, la tipologia dei documenti di cui si compone il bilancio d'esercizio.

### **Prospetto delle variazioni del patrimonio netto secondo gli IAS/IFRS**

Il contenuto e la forma del prospetto delle variazioni del patrimonio netto sono disciplinati dallo IAS 1 - *Presentation of Financial Statement* (4). La «variazione complessiva di patrimonio netto» rappresenta l'importo complessivo degli utili e delle perdite generati dalle attività d'impresa nell'esercizio, con l'esclusione dei movimenti derivanti da operazioni con gli azionisti, quali ad es. incrementi di capitale e dividendi. Tale variazione riflette, dunque, l'incremento o il decremento delle attività nette dell'impresa nell'esercizio o della ricchezza prodotta.

### **Contenuto del prospetto**

Secondo il par. 86 dello IAS 1 un'impresa deve presentare, come documento separato del proprio bilancio, un prospetto che evidenzi:

- a) l'utile o la perdita netta d'esercizio;
- b) ciascuna voce di ricavo o di costo, provento od onere che, come richiesto da altri principi contabili internazionali, è imputata direttamente a patrimonio netto, e il totale di questi voci;
- c) l'effetto complessivo dei cambiamenti di principi contabili e la correzione di errori determinanti trattati secondo quanto richiesto dal trattamento contabile dello IAS 8.

Inoltre un'impresa deve evidenziare, o in questo prospetto o nelle note:

- d) le operazioni sul capitale con gli azionisti e la distribuzione di capitale agli azionisti;

e) il saldo degli utili o perdite accumulati all'inizio dell'esercizio e alla data di bilancio e i movimenti dell'esercizio;

f) una riconciliazione tra il valore contabile di ciascuna classe di azioni (5), della riserva sovrapprezzo azioni e di ciascuna riserva all'inizio e al termine dell'esercizio, evidenziando distintamente ogni movimento.

Il principio internazionale prevede per il prospetto delle variazioni del patrimonio netto un contenuto indicativo e minimale che deve essere rispettato dal redattore. In linea con quanto previsto per lo stato patrimoniale ed il conto economico, non è fornito uno schema rigido del prospetto (6). Lo IAS 1 sottolinea, infine, che il prospetto è costruito in base a

quella che è la rappresentazione in bilancio della posta contabile «patrimonio netto» (7).

Lo IAS 1 prevede, quindi, una presentazione separata dei movimenti dei seguenti componenti del patrimonio netto:

- composizione del capitale sociale;
- sovrapprezzo azioni;
- *surplus* da rivalutazione;
- differenze da variazioni di cambio;
- profitti o perdite accumulate (utili non distribuiti).

### **Note:**

(4) Il presente intervento fa riferimento al testo dello IAS 1 così come rivisto dallo IASC (ora IASB) nel 1997 e omologato dalla Unione europea con il regolamento (CE) 29 settembre 2003, n. 1725/2003. Si ricorda, tuttavia, che tale principio è stato recentemente modificato dallo IASB; la versione così rivista dovrà essere successivamente omologata dalla Unione europea.

Tra le due versioni dello IAS 1 non sussistono, tuttavia, delle differenze sostanziali.

(5) Si tratta della riconciliazione tra il saldo di apertura e di chiusura di ogni componente del patrimonio azionario.

(6) Cfr. P. Moretti, «Stato patrimoniale e conto economico secondo i principi IAS», in *Corr. Trib.* n. 37/2004, pag. 2901.

(7) Nella definizione della posta patrimonio netto, il *Framework* IASB (paragrafi da 65 a 68) prevede un rimando alla normativa e prassi contabile nazionale. Ne consegue che si avrà un grado di eterogeneità nella presentazione del prospetto delle variazioni del patrimonio in relazione alla legislazione e ai principi contabili nazionali di riferimento.

**La «variazione complessiva di patrimonio netto» rappresenta l'importo complessivo degli utili e delle perdite generati dalle attività d'impresa nell'esercizio, con l'esclusione dei movimenti derivanti da operazioni con gli azionisti. Tale variazione riflette, dunque, l'incremento o il decremento delle attività nette dell'impresa nell'esercizio o della ricchezza prodotta.**

### Forma del prospetto

Per quel che riguarda la forma, lo IAS 1 prevede un duplice metodo di rappresentazione del prospetto. Al par. 89 si legge, infatti, che «le disposizioni del paragrafo 86 (quelle cioè anzidette relative al contenuto) possono essere soddisfatte in vari modi. L'approccio adottato in molte giurisdizioni segue la forma di un prospetto a colonne che riconcilia i saldi di apertura e di chiusura di ciascun componente di patrimonio netto, incluse le voci da (a) a (f). Una alternativa è quella di presentare una sezione separata di bilancio che evidenzia solo le voci comprese tra (a) e (c). Secondo questo approccio le voci da (d) a (f) devono essere incluse nelle note al bilancio».

Per facilità di comprensione, i due metodi sono schematizzati nelle Tabelle n. 1 e n. 2 (8).

### Prospetto delle variazioni del patrimonio netto

#### secondo normativa e prassi nazionale

Si deve anzitutto ricordare che solo recentemente è stato introdotto nel nostro ordinamento l'obbligo

#### Nota:

(8) Gli schemi proposti di seguito sono ricavabili dall'appendice del principio contabile internazionale, IAS 1 (vers. 1997). Si noti che con l'omologazione dello IAS 1, avvenuta con il regolamento (CE) n. 1725/2003, non è stata omologata anche l'appendice cui si fa riferimento. Gli schemi proposti in appendice assumono, quindi, solo valenza esemplificativa.

Tabella n. 1 - Primo metodo di rappresentazione del prospetto

	Capitale sociale	Sovrap-prezzo azioni	Riserva di rivalutazione	Riserva di conversione	Utile accumulati	Totale
<b>Saldo al 31 dicembre 2002</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>(X)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Cambiamenti dei criteri contabili					(X)	(X)
Saldi rettificati	X	X	X	(X)	X	X
Surplus da rivalutazione immobili			X			X
Deficit da rivalutazione investimenti			(X)			(X)
Differenze di conversione valute estere				(X)		(X)
Profitti e perdite nette non rilevate a conto economico			X	(X)		X
Utile netto d'esercizio					X	X
Dividendi					(X)	(X)
Aumento di capitale sociale	X	X				X
<b>Saldo al 31 dicembre 2003</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>(X)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Deficit da rivalutazione immobili			(X)			(X)
Surplus da rivalutazione investimenti			X			X
Differenze di conversione valute estere				(X)		(X)
Proventi e oneri non imputati al conto economico			(X)	(X)		(X)
Utile netto d'esercizio					X	X
Dividendi					(X)	(X)
Aumento di capitale sociale	X	X				X
<b>Saldo al 31 dicembre 2004</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>(X)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Tabella n. 2 - Metodo alternativo di rappresentazione del prospetto

	2004	2003
Surplus/deficit da rivalutazione immobili	(x)	x
Surplus/deficit da rivalutazione investimenti	x	x
Differenze di traduzione bilancio imprese estere	<u>x</u>	<u>x</u>
<b>Utili netti non rilevati in conto economico</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Utile netto dell'esercizio</b>	<b><u>x</u></b>	<b><u>x</u></b>
<b>Totale proventi e oneri rilevati</b>	<b><u>x</u></b>	<b><u>x</u></b>
Effetto dei cambiamenti nei criteri contabili		( <u>x</u> )

di redazione di tale prospetto. Il testo dell'art. 2427, c.c., modificato dal D.Lgs. n. 6/2003 di riforma del diritto societario, adesso, infatti, recita al punto 4 che la nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni «le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni».

Accanto a questa modifica è stato inserito *ex novo* nell'impianto del suddetto articolo il punto 7-bis, che prevede che «le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione in precedenti esercizi» (9).

Prima di tali modifiche, il principio contabile n. 12 «Composizione e schemi del bilancio d'esercizio» aveva già auspicato l'inclusione in nota integrativa di questo prospetto ritenendolo essenziale per comprendere e valutare la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico dell'esercizio. Successivamente il principio contabile n. 28 «Il Patrimonio netto» (PC 28), che si occupa in via esclusiva della posta contabile del patrimonio netto, ha elencato ed analizzato le possibili cause di variazione di questa voce, da inserire nel «prospetto delle variazioni nelle poste del patrimonio netto».

A seguito della riforma del diritto societario e l'introduzione delle norme sopra indicate, l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha predisposto un documento (OIC 1) che analizza i principali effetti della riforma societaria sulla redazione del bilancio d'esercizio. Il documento modifica ed integra le indicazioni del principio contabile n. 28 in merito al prospetto di patrimonio netto.

Al fine di indicare in nota integrativa le «variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio netto» (art. 2427, punto 4, c.c.), il documento OIC 1 disciplina, infatti, la predisposizione del prospetto delle variazioni del patrimonio netto.

Nel prospetto devono essere incluse le movimentazioni intervenute:

- nel capitale sociale;
- nella riserva legale;
- nelle altre riserve;
- nel risultato d'esercizio.

In esso devono, inoltre, essere evidenziati: i valori dei singoli conti all'inizio dell'esercizio; il dettaglio dei movimenti; i valori dei singoli conti a fine esercizio.

Nella Tabella n. 3 a pag. 3463 è riportato il prospetto delle variazioni del patrimonio netto così come proposto dall'OIC 1. Si noti che l'OIC 1 richiede la distinta indicazione di tutte le riserve di patrimonio netto (ad es. riserva per azioni proprie, riserva da sovrapprezzo azioni, riserva da utili su cambi, riserva da conversione obbligazioni, ecc.). Le movimentazioni dei valori delle riserve sono ri-

cavabili da un altro prospetto indicato dallo stesso OIC 1.

Da un punto di vista sostanziale non vi sono importanti differenze con il principio contabile internazionale in merito alla redazione e al contenuto del prospetto delle variazioni del patrimonio netto. Tuttavia occorre sottolineare come alcune differenze di trattamento contabile tra IAS/IFRS e prassi nazionale su specifiche poste di bilancio avranno ovvie ripercussioni nel momento in cui si andrà a redigere il prospetto delle variazioni del patrimonio netto. Si pensi, ad esempio, alla possibilità offerta dallo IAS 16 di rivalutare al *fair value* le immobilizzazioni materiali a discrezione del

**A seguito della riforma societaria il codice civile prevede che le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione in precedenti esercizi.**

#### Nota:

(9) L'Organismo Italiano di Contabilità, nel documento «Oic 1, I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio» (nella versione definitiva del 25 ottobre 2004), precisa che la norma del codice civile non indica «il numero degli esercizi precedenti per i quali fornire l'informazione dell'avvenuta utilizzazione delle voci di patrimonio netto. La specificazione di tale lasso temporale deve avvenire in coerenza con l'impianto normativo in materia e, dunque, nel rispetto dei principi generali di bilancio». Lo stesso OIC 1 prevede, quindi, che «è ragionevole assumere che un'informazione riferita agli utilizzi delle poste di patrimonio netto avvenuti negli ultimi tre esercizi possa di per sé essere sufficiente».

redattore del bilancio; l'aumento del valore contabile dei beni rivalutati (*surplus* di rivalutazione) deve avere come contropartita una riserva di patrimonio netto. La movimentazione di tale riserva deve essere indicata nel prospetto. In Italia tale trattamento contabile non è consentito, pertanto non si pone il problema dell'imputazione della contropartita dell'incremento di valore ad una riserva di patrimonio netto; non si hanno, dunque, effetti sulla redazione del prospetto di patrimonio netto.

### Rendiconto finanziario secondo gli IAS/IFRS

I principi contabili internazionali dedicano alla presentazione e alla redazione del rendiconto finanziario uno specifico principio contabile: lo IAS 7 (rivisto nel 1992).

La finalità del rendiconto finanziario è quella di fornire informazioni sui flussi finanziari di un'impresa in modo tale che gli utilizzatori del bilancio possano accertare la capacità dell'impresa di produrre disponibilità liquide e mezzi equivalenti, nonché per determinare la necessità del loro impiego.

Se si considera, inoltre, che la principale finalità di un bilancio redatto secondo i principi contabili

internazionali è quella di fornire informazioni contabili «utili» alle eventuali decisioni economiche dei destinatari del bilancio (10), ben si comprende come le informazioni fornite dal rendiconto finanziario sui flussi finanziari generati o consumati

dall'impresa possano incidere fortemente sulle decisioni economiche eventualmente intraprese o da intraprendere.

Lo IAS 7 precisa preliminarmente che con l'espressione «flussi finanziari» si debbono intendere le entrate e le uscite di «disponibilità liquide e mezzi equivalenti» (11).

Per raggiungere la finalità sopraindicata, il rendiconto finanziario classifica i flussi finanziari a seconda della tipologia

o della natura delle operazioni che li ha generati. Si distinguono, quindi, i flussi finanziari relativi alla attività o gestione:

1) operativa;

#### Note:

(10) Cfr. P. Moretti, «Finalità e destinatari di un bilancio IAS», in *Corr. Trib.* n. 33/2004, pag. 2593.

(11) Le disponibilità liquide comprendono sia la cassa che i depositi a vista, mentre le disponibilità liquide equivalenti rappresentano investimenti finanziari a breve termine e ad alta liquidità che sono prontamente convertibili in valori di cassa noti e soggetti a un irrilevante rischio di variazione del loro valore.

**La finalità del rendiconto finanziario è quella di fornire informazioni sui flussi finanziari di un'impresa, in modo tale che gli utilizzatori del bilancio possano accertarne la capacità di produrre disponibilità liquide e mezzi equivalenti e determinare la necessità del loro impiego.**

Tabella n. 3 - Prospetto delle variazioni del patrimonio netto come proposto dall'OIC I

	Capitale sociale	Riserva Legale	Riserve	Risultato dell'esercizio	Totale
<b>All'inizio dell'esercizio precedente</b>					
Destinazione del risultato dell'esercizio:					
— Attribuzione di dividendi (€ ... per azione)					
— Altre destinazioni					
Altre variazioni:					
...					
Risultato dell'esercizio precedente					
<b>Alla chiusura dell'esercizio precedente</b>					
Destinazione del risultato dell'esercizio:					
— Attribuzione di dividendi (€ ... per azione)					
— Altre destinazioni					
Altre variazioni:					
...					
Risultato dell'esercizio corrente					
<b>Alla chiusura dell'esercizio corrente</b>					

- 2) di investimento;
- 3) finanziaria.

Il rendiconto finanziario si presenta, quindi, con una configurazione a zone e una forma di tipo scalare (cfr. Tabella n. 4).

#### «Aree»

#### **del rendiconto finanziario**

Il principio contabile IAS 7 prevede tre aree distinte a cui si riferiscono i flussi finanziari.

#### *Attività o gestione operativa*

Alla gestione operativa appartengono i flussi finanziari connessi alle operazioni che hanno generato componenti di costo e di ricavo, quali ad esempio, gli incassi derivanti dalla vendita di beni e servizi ed i pagamenti connessi al sostenimento di costi per la produzione.

I flussi finanziari generati dall'attività operativa derivano in primo luogo dalle principali attività generatrici di ricavi dell'impresa; generalmente, dalle operazioni di gestione e dagli altri fatti e operazioni che partecipano alla determinazione dell'utile o della perdita d'esercizio.

Esempi di flussi finanziari derivanti dalla gestione operativa sono:

- incassi dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi;
- incassi da *royalties*, compensi, commissioni e altri ricavi;
- pagamenti a fornitori di merci e servizi;
- pagamenti a, e per conto di, lavoratori dipendenti.

Alcune operazioni, quali la vendita di un elemento degli impianti, possono dare origine a utili o perdite che partecipano alla determinazione dell'utile o della perdita dell'esercizio. Tuttavia, i flussi finanziari relativi a tali operazioni sono flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento.

#### *Attività o gestione di investimento*

I flussi finanziari connessi con la gestione d'investimento riguardano generalmente gli acquisti o le vendite di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie. Esempi di flussi finanziari derivanti da attività di investimento sono:

- pagamenti per acquistare immobili, impianti e macchinari, beni immateriali e altri beni immobilizzati;
- entrate dalla vendita di immobili, impianti e macchinari, attività immateriali e altre atti-

vità a lungo termine;

- pagamenti per l'acquisizione di strumenti rappresentativi di capitale o di debito di altre imprese e partecipazioni in *joint venture* (diversi dai pagamenti per i titoli assimilati alle disponibilità liquide equivalenti o posseduti a scopo di negoziazione commerciale);
- incassi dalla vendita di strumenti rappresentativi di capitale o di debito di altre imprese e partecipazioni in *joint venture* (diverse dalle entrate per i titoli assimilati alle disponibilità liquide equivalenti o posseduti a scopo di negoziazione commerciale);
- anticipazioni e prestiti fatti a terzi (diversi da anticipazioni e prestiti fatti da un istituto finanziario).

#### *Attività o gestione finanziaria*

Alla gestione finanziaria appartengono i flussi relativi all'attività di finanziamento (esterna o interna) dell'impresa. Tale categoria di flussi finanziari comprende, ad esempio, l'ottenimento o la restituzione di risorse finanziarie sotto forma di capitale di rischio o di debito. Esempi di flussi finanziari derivanti dall'attività finanziaria sono:

- incassi derivanti dall'emissione di azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale;

**Alla gestione operativa appartengono i flussi finanziari connessi alle operazioni che hanno generato componenti di costo e di ricavo, quali, ad esempio, gli incassi derivanti dalla vendita di beni e servizi e i pagamenti connessi al sostenimento di costi per la produzione.**

Tabella n. 4 - Rendiconto finanziario

A. Flussi della gestione operativa
B. Flussi gestione d'investimento
C. Flussi gestione finanziaria
<b>D. Flusso netto generato dalla gestione (A ± B ± C)</b>
E. Disponibilità liquide iniziali
<b>F. Disponibilità liquide finali (D ± E)</b>

- pagamenti agli azionisti per acquistare o liberare le azioni della società;
- incassi derivanti dall'emissione di obbligazioni, prestiti, cambiali, titoli a reddito fisso, mutui e altri finanziamenti a breve o a lungo termine;
- rimborsi di prestiti;
- pagamenti da parte del locatario per la riduzione delle passività esistenti relative a un *leasing* finanziario.

### Presentazione dei flussi finanziari

Nel rendiconto finanziario i flussi finanziari devono essere presentati in relazione alla gestione operativa, di investimento o finanziaria cui attengono. La presentazione dei flussi della gestione operativa può avvenire

o con il metodo «diretto» o con il metodo «indiretto». Nel primo caso il flusso della gestione operativa è dato dalla differenza fra «ricavi monetari» (RM) e «costi monetari» (CM). Nel secondo caso, il risultato di esercizio è rettificato in aumento o in diminuzione, rispettivamente, dei «costi non monetari» e dei «ricavi non monetari».

Attraverso il metodo indiretto, il risultato d'esercizio è rettificato quindi in aumento o in diminuzione, rispettivamente, dei «costi non monetari» e dei «ricavi non monetari». I costi non monetari ed i ricavi non monetari sono componenti negative e positive di reddito che in contropartita non hanno determinato variazioni nell'aggregato finanziario, ovvero nelle disponibilità liquide o equivalenti.

Costi e ricavi non monetari possono riferirsi alle immobilizzazioni, alle passività consolidate e al capitale circolante (cfr. Tabella n. 5).

**Alla gestione finanziaria appartengono i flussi relativi all'attività di finanziamento esterna o interna dell'impresa, come l'ottenimento o la restituzione di risorse finanziarie sotto forma di capitale di rischio o di debito.**

Il flusso di liquidità generato dalla gestione operativa è determinato, quindi, aggiungendo algebricamente all'utile (o perdita) tutte le poste che nell'esercizio non hanno richiesto esborso ovvero non hanno originato disponibilità liquide.

A titolo esemplificativo, secondo il metodo indiretto, al risultato d'esercizio si deve aggiungere (+):

- il valore degli ammortamenti nell'esercizio;
- gli accantonamenti al fondo TFR dell'esercizio;
- gli altri accantonamenti effettuati nell'esercizio;
- l'aumento dei debiti verso i fornitori;
- l'aumento dei ratei passivi;
- la diminuzione dei crediti e delle rimanenze;
- e si deve sottrarre (-):
- l'aumento dei crediti;
- l'aumento delle giacenze del magazzino;
- la diminuzione dei debiti.

Le diminuzioni o gli aumenti si riferiscono agli scostamenti rispetto ai saldi dell'esercizio precedente.

Lo IAS 7 raccomanda l'adozione del metodo diretto in quanto ritenuto più utile per la comprensione della dinamica finanziaria futura dell'impresa. Tuttavia la prassi contabile nazionale e internazionale sembrano prediligere la presentazione dei flussi della gestione operativa attraverso il metodo indiretto.

Nella Tabella n. 6 a pag. 3466 si riporta lo schema di rendiconto finanziario proposto in appendice allo IAS 7.

### Rendiconto finanziario secondo la prassi nazionale

Le norme del codice civile che regolano la reda-

Tabella n. 5 - Costi e ricavi non monetari

<b>Immobilizzazioni</b>	— ammortamenti — svalutazioni — rettifiche di valore delle immobilizzazioni — minusvalenze — plusvalenze
<b>Passività consolidate</b>	— accantonamenti ai fondi rischi ed oneri — o altri costi che in contropartita determinano una variazione nel passivo a lungo termine dell'impresa
<b>Capitale circolante</b>	— variazioni del magazzino — crediti e debiti di funzionamento

zione del bilancio d'esercizio (artt. 2423 ss.) non prevedono espressamente l'obbligo di redigere il rendiconto finanziario. Va segnalato tuttavia che i principi contabili nazionali (PC 12) ne sottolineano l'importanza al fine di fornire quella rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa. In assenza di uno specifico obbligo con riguardo alla redazione del rendiconto finanziario, la sua mancata presentazione non è considerata, quindi, come violazione del principio della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio (art. 2423 c.c.). Al contrario, come detto sopra, i principi contabili internazionali (IAS 1) ritengono obbligatoria la presentazione del rendiconto, affidando allo stesso finalità informative autonome e di supporto rispetto agli altri documenti che compongono il bilancio di esercizio.

Pur in presenza di indicazioni e schemi di riferimento nei principi contabili nazionali, la presentazione del rendiconto finanziario non ha conosciuto una diffusione particolarmente ampia nel nostro Paese, soprattutto tra le imprese di medie e piccole dimensioni.

In merito a quanto stabilito dal principio contabile nazionale si deve rilevare una sostanziale omogeneità rispetto a quanto previsto dallo IAS 7. Di seguito sono elencate alcune delle principali differenze che si riscontano tra gli IAS/IFRS e le regole contenute nel principio contabile nazionale n. 12. Secondo il principio contabile nazionale n. 12, l'aggregato finanziario di riferimento può assumere due configurazioni:

a) la liquidità, comprendente le disponibilità liquide in cassa e presso banche più altri depositi di denaro immediatamente prelevabili senza rischio di

Tabella n. 6 - Schema di rendiconto finanziario secondo il metodo indiretto

<b>A</b>	<b>RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ATTIVITÀ OPERATIVA</b> <i>Utile prima delle imposte e degli elementi straordinari</i> Rettifiche per: + Ammortamento + Perdite su cambi - Proventi da partecipazioni + Interessi passivi <i>Utile operativo prima delle variazioni del capitale circolante</i> - Incremento nei crediti commerciali e diversi + Decremento nelle rimanenze di magazzino - Decremento nei debiti commerciali <i>Disponibilità liquide generate dalle operazioni</i> - Interessi corrisposti - Imposte sul reddito corrisposte <i>Flussi finanziari prima degli elementi straordinari</i> + Corrispettivi da rimborsi assicurativi in seguito a terremoti <b>Disponibilità liquide nette derivanti dall'attività operativa</b>
<b>B</b>	<b>RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ATTIVITÀ D'INVESTIMENTO</b> - Acquisizione della controllata X, al netto delle disponibilità liquide acquisite - Acquisto di immobili, impianti e macchinari + Corrispettivi dalla vendita di immobili + Interessi attivi + Dividendi percepiti <b>Disponibilità liquide nette derivanti dall'attività d'investimento</b>
<b>C</b>	<b>RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ATTIVITÀ FINANZIARIA</b> + Incassi dall'emissione di capitale azionario + Incassi da finanziamenti a lungo termine - Pagamenti per leasing finanziario - Dividendi corrisposti <b>Disponibilità liquide nette derivanti dall'attività finanziaria</b>
<b>D</b>	<b>FLUSSO MONETARIO NETTO DEL PERIODO (A ± B ± C)</b>
<b>E</b>	<b>DISPONIBILITÀ MONETARIA NETTA INIZIALE</b>
<b>F</b>	<b>DISPONIBILITÀ MONETARIA NETTA FINALE (D ± E)</b>

cambiamento di valore (ad esempio, conti correnti postali);

b) il capitale circolante netto ossia l'eccedenza delle attività a breve o correnti sulle passività a breve o correnti.

Al contrario, lo IAS 7 individua quale unico aggregato finanziario di riferimento le disponibilità liquide ed equivalenti.

### Struttura e forma del rendiconto finanziario

Per quanto concerne la struttura e forma del prospetto, il principio contabile nazionale prevede diverse tipologie di rendiconto finanziario. È possibile, infatti, optare per un rendiconto finanziario in termini di capitale circolante netto ovvero in termini di liquidità. Nell'ambito di quest'ultima configurazione sono presentate due diverse versioni:

— il rendiconto finanziario che espone le variazioni nella situazione patrimoniale e finanziaria in

termini di liquidità, in cui i flussi figurano come suddivisi in fonti di finanziamento e impieghi di liquidità;

— il rendiconto finanziario dei flussi di disponibilità liquide, in cui i flussi sono organizzati nell'area operazioni di gestione reddituale, area attività di investimento e area attività di finanziamento.

Questa seconda configurazione di rendiconto finanziario è quella concettualmente più vicina al modello proposto dallo IAS 7.

Rispetto al principio contabile internazionale, il principio contabile n. 12:

— non tratta in modo specifico il caso dei flussi finanziari espressi in valuta estera;

— prevede l'esposizione dei flussi della gestione reddituale solo secondo il metodo «indiretto»;

— non prevede informazioni complementari;

— non tratta della rappresentazione dei flussi relativi a partecipazioni in società controllate, collegate e sottoposte a controllo congiunto.

**In assenza di uno specifico obbligo previsto dal codice civile con riguardo alla redazione del rendiconto finanziario, la sua mancata presentazione non è considerata una violazione del principio della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.**

## LIBRI

### Le novità del bilancio

#### Profili fiscali e civilistici

Autori: Alessandro Cotto – Gianluca Odetto – Gianpaolo Valente – Eutekne



Il presente Volume analizza le principali novità civilistiche e fiscali che impattano sul bilancio d'esercizio 2003.

Dal punto di vista **civilistico**, particolare rilievo viene attribuito al **deposito telematico dei bilanci presso il Registro delle imprese**: per illustrare tale adempimento, è stata predisposta un'apposita procedura.

Inoltre, vengono esaminati i possibili effetti sul bilancio del nuovo **Codice della Privacy**.

Sotto il profilo **fiscale**, invece, l'attenzione del Volume si focalizza, tra l'altro, sul tema della **svalutazione delle partecipazioni**, essendo quello in esame l'ultimo bilancio in cui tali svalutazioni possono assumere rilevanza ai fini del reddito d'impresa. Allo stesso modo, vengono trattati altri istituti destinati a scomparire con la riforma del sistema fiscale (ad es., il credito d'imposta sui dividendi e la DIT).

Vengono poi illustrate disposizioni già previste in passato e "riaperte" dall'ultima legge Fi-

nanziaria (ad esempio, la rivalutazione dei beni delle imprese e la regolarizzazione delle scritture contabili).

Infine, vengono presentate due utili **check list** al fine di fornire, da un lato, un supporto operativo nel processo di determinazione del reddito di impresa e, dall'altro, uno strumento per il calcolo della base imponibile IRAP delle imprese industriali, mercantili e di servizi, partendo dalle voci del conto economico via via interessate.

IPSOA 2004, € 25,00,  
Collana Riforme in Pratica

#### Per informazioni

- Servizio Informazioni Commerciali  
(tel. 02.82476794 – fax 02.82476403)
- Agente Ipsoa di zona ([www.ipsoa.it/agenzie](http://www.ipsoa.it/agenzie))
- [www.ipsoa.it](http://www.ipsoa.it)